



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Delegazione Provinciale  
NOVARA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



NUMERO COMUNICATO 26

DATA COMUNICATO 19/01/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

---

## SOMMARIO

---

1. COMUNICAZIONI .....	208
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	221
3. RISULTATI.....	222
4. GIUDICE SPORTIVO .....	223
5. ERRATA CORRIGE .....	224
ALLEGATI .....	224

# 1. COMUNICAZIONI

## dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 51 del 18/01/2024

### 1.1 Comunicazioni L.N.D.

#### PROROGA TERMINE ESONERO ALLENATORI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 232 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 232 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

#### MODIFICA DELL'ART. 105 COMMA 3 TER DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 235 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 133/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 235 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

#### MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 237 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 237 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

#### TERMINI E MODALITÀ PER IL RITESSERAMENTO DEI CALCIATORI DA PARTE DELLE SOCIETÀ GIÀ TITOLARI DEL TESSERAMENTO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 136/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

#### MODIFICA DELL'ART. 33 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 244 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 142/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 244 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

#### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A – A2 ELITE – A2 – B MASCHILE, SERIE A E B FEMMINILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 252 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 146/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 252 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 253 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 147/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 253 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

**PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 284/AA al n. 289/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 257 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 259 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 259 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

**DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. PAOLO PIASER (DALLA CIRCOLARE N. 34 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 34 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del sig. Paolo Piaser.

**LEGGE DI BILANCIO 2024, N. 213 DEL 30 DICEMBRE 2023 (DALLA CIRCOLARE N. 35 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 35 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 1 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI FINE ANNO 2023 – DECRETO MILLEPROROGHE – DECRETO SUPERBONUS – TABELLE ACI 2024 (DALLA CIRCOLARE N. 36 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 36 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 2 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

**RIFORMA FISCALE – PUBBLICAZIONE IN G.U. DEI PRIMI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – PRIMO MODULO DI RIFORMA DELL'IRPEF (DALLA CIRCOLARE N. 37 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 3 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

**RIFORMA FISCALE – PUBBLICAZIONE IN G.U. DEI DECRETI LEGISLATIVI  
CONCERNENTI: STATUTO DEL CONTRIBUENTE – CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO – ADEMPIMENTO COLLABORATIVO (DALLA CIRCOLARE N. 38  
DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 4 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

**DETAZZAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI EX  
ART. 1, COMMI DA 44 A 47 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178 –  
CIRCOLARE N. 35/E DEL 28 DICEMBRE 2023 DELL’AGENZIA DELLE  
ENTRATE – INDICAZIONI SUL REGIME AGEVOLATO PER LA TASSAZIONE  
DEGLI UTILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (DALLA CIRCOLARE N. 39  
DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 5 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

**DECRETO DEL 10 NOVEMBRE 2023 DEL MINISTRO DELLA P.A. – LAVORO  
SPORTIVO RETRIBUITO DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE (DALLA CIRCOLARE N. 40 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 40 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 6 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI – COMPETENZA DELLA  
COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA FIFA (DALLA CIRCOLARE N. 41 DELLA  
L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in oggetto.

**RIFORMA FISCALE – D.LGS. N. 1 DELL’8 GENNAIO 2024 – SEMPLIFICAZIONE  
DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (DALLA CIRCOLARE N. 42 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 42 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 7 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

**ANNO 2024 – PRINCIPALI SCADENZE FISCALI (DALLA CIRCOLARE N. 43  
DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 43 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 8 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

## 1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

### TIPOLOGIA CLUB GIOVANILI S.S. 2023-2024

Dall'analisi dei moduli di censimento ricevuti e dopo aver effettuato le opportune verifiche, si riportano di seguito le tipologie di Club Giovanili, suddivise per Delegazione di appartenenza.

#### **DELEGAZIONE DI ALESSANDRIA**

##### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

US ALESSANDRIA CALCIO 1912

##### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD ASCA

ASD CAPRIATESE

FC ACQUI

ASD ARQUATESE

SSD VALENZANA MADO

ACC CASALE

SG NOVESE

ASD OVADESE

ASD DON BOSCO AL

ASD DERTONA CG

USD CASTELLAZZO

##### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

POL CARBONARA

ASD DERTHONA

ASD CARROSIO

ASD FELIZZANO

USD BISTAGNO

ASD AURORA CANOTTIERI

ASD TIGER NOVI

ASD SALE

ASD AURORA PONTECURONE

NOVESE FEMMINILE

ACF ALESSANDRIA

POL FRUGAROLESE

ASD LEONE DEHON

ASD OLIMPIA SOLERO

POL AUDAX DON ORIONE

US LIBARNA

US VIGUZZOLESE

GS ORTI

US CASSINE

ASD FORTITUDO

US MONFERRATO

ATL FRASCHETTA

ASD ALESSANDRIA LIONS

ASD FULVIUS

US POZZOLESE

FUTURA VENTI21

POL AIRONE

ASD CASTELNOVESE

ASD BOYS & GIRL CALCIO

### **DELEGAZIONE DI AOSTA**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

AOSTA CALCIO 511 SSD  
A.S.D. AYGREVILLE CALCIO  
A.S.D. VDA CHARVENSOD

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

A.S.D. GRAND PARADIS  
A.S.D. RIVER PLAINE  
SAINT VINCENT CHATILLON  
P.D.H.A.E.

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

A.S.D. PONT DONNAS 2021  
C.G.C. AOSTA  
GRAND COMBIN  
SPORTING ISSOGNE  
VALDIGNE  
EDF ST. CHRISTOPHE

### **DELEGAZIONE DI ASTI**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

A.S.D. ASTI  
A.S.D. SCA ASTI

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD MEZZALUNACALCIO VILLANOVA  
ASD MONTEGROSSO ACADEMY FC  
ASD ROEROLANZE  
ASD SD SAVIO ASTI  
ASD SPARTAK SAN DAMIANO

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

APD ALERAMICA  
USA ANNONESE  
PGS AVIS ISOLA  
POL. BALDICHIERESE ONLUS  
ASCD BUTTIGLIERESE 95  
ASDC CANELLI 1922  
ADP CASTAGNOLESE ASD  
CGS CASTELNUOVO ASD  
ASD COSTIGLIOLE FC  
ASD MONCALVO CALCIO  
ASD NIZZA VALLEBELBO  
ASD NUOVA ASTIGIANA CALCIO  
ASD PRO VILLAFRANCA  
ASD REFRANCORE  
ASD TORRETTA NSL  
USD VIRTUS CANELLI

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO CALCIO A 5**

A.S.D. CANTARANA C5  
A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI  
P.S.S. AVIS ISOLA

### **DELEGAZIONE DI BIELLA**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD BORGOSESIA CALCIO  
ASD DUFOUR VARALLO  
USD CITTA DI COSSATO  
ASD GATTINARA FC  
ASD VALLE ELVO  
ASD BIELLESE 1902

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

US GAGLIANICO CSI  
ASD PONDERANO

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

ASD ACF BIELLESE  
ASD CAVAGLIA'  
ASD CE.VER.SA.MA BIELLA  
APD CHIAVAZZESE 75  
FCD COSSATESE  
ASD FC VIGLIANO POLISPORTIVA  
ASD FULGOR RONCO VALDENGO  
ASD FUTUROGIOVANI VILIANENSIS  
ASD POLLONE  
SS QUARONESE  
GS SAN LORENZO  
ASD SERRAVALLESE 1922  
ASD TIGERS PREALPI BIELLESI  
TORRI BIELLESI ASD  
VALDILANA BIOGLIESE  
APD VALLE CERVO ANDORNO  
FC VALSESSERA ASD  
APD VILLAGGIO LAMARMORA

### **DELEGAZIONE DI CUNEO**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

SCSD MONREGALE CALCIO  
ASD CHERASCHESE 1904  
ASD GIOVANILE CENTALLO 2006  
AC CUNEO 1905 OLMO SSD  
SSD BUSCA CALCIO 1920  
FOSSANO CALCIO SSD  
ASD AREA CALCIO ALBA ROERO

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO CALCIO A 5**

S.S.D. ELLEDI FUTSAL RL

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD DOGLIANI CALCIO  
ASD BOVES MDG  
ASD CARAGLIO CALCIO  
SSD SAVIGLIANESE FBC 1919 SRL

**CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

ASD TARANTASCA 2018  
ASD VALVERMENAGNA  
AC PEDONA BORGO S.D.  
USD SOMMARIVA PERNO  
ASD AC BRA CALCIO  
ASD RACCO '86  
ASD ATLETICO RACCONIGI  
ASD VALLE VARAITA  
ASD ALBESE  
ASD REVELLO CALCIO  
SPD VALLE PO  
ASD RORETESE 1975  
ASD MURAZZO  
ASD SAN BENIGNO  
ASDC MARENE  
AC PRO DRONERO  
ASD AMA BRENTA CALCIO CEVA  
ASD SANTA MARGHERITA  
AC SOMMARIVESE  
ASD BAGNASCO CALCIO  
ASD BANDITO  
ASD CORTEMILIA CALCIO  
ASD GARESSIO  
ASD GS SAN CASSIANO  
ASD LANGA CALCIO  
ASD SANT'ALBANO  
ASDC BISALTA  
AC SANTOSTEFANESE  
ASD GIOVANILE GENOLA 05  
ASD OLIMPIC SALUZZO 1957  
AD FC SANFRE'  
ASD PIAZZA  
ASDC SALUZZO  
ASD VILLAFALLETTO  
ASD CB SPORT CARAMAGNA  
ASD AZZURRA  
SSD FREEDOM FC AR  
ASD ALBA CALCIO  
ASD SALICE  
ASD ACADEMY CANALE  
ASD BENESE  
ASD CARRU' MAGLIANO ALPI  
ASD POLISPORTIVA MONTATESE  
SSD TRE VALLI

**DELEGAZIONE DI IVREA**

**ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

IVREA CALCIO ASD  
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO  
S.S.D. RIVAROLESE 1906  
A.S.D. IVREA BANCHETTE  
A.C.D. STRAMBINESE 1924

**CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD VALLORCO

**CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

FCD AZEGLIO

A.S.D. ACADEMY CANAVESE

A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE

POLISPORTIVA BOSCONERESE

A.S.D. BUSIGNETTO VEROLENGO

ATLTICO PONT F.C.

ORANGE CANAVESE

INDEPENDIENTE IVREA

CHIVASSO CALCIO

U.S.D. JUNIOR TORRAZZA

S.S.D. AGLIÉ VALLE SACRA

A.S.D. S.A. CASTELLAMONTE

U.S.D. MONTANARO CALCIO

LA VISCHESE

G.S. FORNO CALCIO

**CLUB NON CLASSIFICATI**

ASD VDL FIANO PLUS

ASD CASTELLAMONTE CALCIO A 5

**DELEGAZIONE DI NOVARA**

**ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD BULE' BELLINZAGO

**CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD ARONA

ASD ACCADEMIA BORGOMANERO

ASD CAMERI CALCIO

ASD SPORTIVA CALTIGNAGA

ASD OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

ASD RG TICINO

ASD UNION NOVARA

**CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

ASD AC BORGOTICINO

ASD ACCADEMIA DEL TALENTO

ASD ANSPI FONTANETO APS

BEAVERS ASD

ACD BIANDRATE 2018

ASD BORGOLAVEZZARO

ACD BRIGA

ASD CARPIGNANO

AC CASTELLETTESE

ASD CUREGGIO

ASDC GOZZANO SS DARL

GS JUVENTUS CLUB ASD

GSD LIBERTAS RAPID

ASD LIBERTAS VAPRIO

ASD MEZZOMERICO CALCIO

ASD NOVARA CITY FC

ASD OLIMPIA SANT AGABIO 1948

ASD PERNATESE 1928

ASD POLISPORTIVA SAN GIACOMO

ASAD RIVIERA D'ORTA  
ROMAGNANO CALCIO ASD  
ASD SAN MAURIZIO CALCIO  
ASD SOCCER GATTICO VERUNO  
ASD SPARTA NOVARA  
ASD TRECATE CALCIO  
ASD VARALLO E POMBIA  
ASD VEVERI 1974  
ASD VIRTUS MULINO CERANO  
1924 SUNO FCD

### **DELEGAZIONE DI PINEROLO**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD FC MOREVILLA  
FCD PINEROLO

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD POLISPORTIVA BRUINESE  
POLISPORTIVA CARIGNANO A.S.D.  
ASD CUMIANA SPORT  
ASD PANCALIERICASTAGNOLE  
US S.SECONDO A.S.D.  
GSD TETTI FRANCESI RIVALTA

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

ASD ATLETICO VOLVERA CALCIO  
ASD BRICHERASIO BIBIANA  
ASD CANDIOLO  
ASD CHISONE CALCIO  
ASD FOOT BALL CLUB RIVESE  
ASD FOOTBALL CLUB VIGONE  
ACD GIAVENOCOAZZE  
ASD INFERNOTTO CALCIO  
USD LUSERNA  
ASD NONE CALCIO  
ASD ORATORIO ORBASSANO  
ASD ORBASSANO CALCIO  
FC PEROSA A.S.D.  
ASD PINEROLESE SPORT  
ASD PIOSSASCO  
ASD ROLETTO VAL NOCE  
GSD S. GIORGIO PIOSSASCO  
ASD SAN PIETRO VAL LEMINA  
USD SCALENGHE  
ASD SOCCER ACADEMY P.R.  
ASD SPORTINSIEME PIOBESI  
FCD TORRE PELLICE  
ASD VILLAFRANCA  
US VILLAR PEROSA  
FCD PINEROLO WOMEN

## **DELEGAZIONE DI TORINO**

### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO  
ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR  
ACD LUCENTO  
ASD CHIERI  
CBS SCUOLA CALCIO ADS  
ASD CHISOLA CALCIO  
ASD CIT TURIN  
ASD MONCALIERI CALCIO 1953  
ASD PRO EUREKA  
ASD VENARIA REALE  
FCD SPAZIO TALENT SOCCER  
GSD LASCARIS  
FC JUVENTUS SPA  
ASD POLISPORTIVA GARINO  
POL. MIRAFIORI ASD  
PSG SSDARL  
SISPORT SSD  
SSD REAL ORIONE V.  
TORINO FC SPA  
USD BARRACUDA  
USD GASSINO SAN RAFFAELE  
USD VANCHIGLIA 1915  
G.S.D. VOLPIANO PIANESE

### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO CALCIO A 5 ASD**

L 84

### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD BEIBORG  
ADP BSR GRUGLIASCO  
ASD CALCIO SETTIMO  
ASD ONNISPORT CLUB  
POZZOMAINA SRL SSD  
APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE  
ASD RANGERS SAVONERA COLLEGNO  
ASD ROSTA CALCIO  
ASD SAN GIACOMO CHIERI  
USD SAN GIORGIO TORINO  
ASD VALLE DI SUSAS SC  
ADP VIANNEY

### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

USD ALPIGNANO  
USD BARCANOVA CALCIO  
ASD ACCADEMIA REBAUDENGO TORINO  
ASD ACADEMY CANAVESE  
APD ANDEZENO  
US ARDOR SAN FRANCESCO ASD  
ASD ATLETICO CBL  
ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO  
ASD BORGARO NOBIS 1965  
ASD CIRIE' CALCIO 1946  
ASD KL PERTUSA  
ASD LENCI POIRINO ONLUS  
ASD MAPPANESE

ASD NICHELINO HESPERIA  
ASD POLISPORTIVA PARADISO COLLEGNO  
ASD RWC LUCENTO  
ASD SANTENA 2014  
ASD TOPLAYER  
ASD TROFARELLO 1927  
ASD VIRTUS ACCADEMIA CALCIO  
GO SPORT GRUGLIASCO  
OLYMPIC COLLEGNO  
SPORTING ORBASSANO SSDARL  
SSD ARL VINOVO SPORT EVENTS  
SSD CENISIA  
SSD SRL DORINA  
USD CARRARA 90  
USD CASELLE CALCIO  
ASD SKILLSTAR  
APD PECETTO  
APD SAN MAURIZIO  
ASD ACADEMY VANCHIGLIA  
ASD BACIGALUPO  
ASD CALCIO LEINI  
ASD SAN GALLO SETTIMO  
ASD VENAUS  
USD PIANEZZA  
POLISPORTIVA RAPID TORINO  
USD CASELLETTE  
USD VILLARBASSE  
ASD DRUENTINA  
ASD LESNA GOLD

**CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO CALCIO A 5**

ASDCPS ATLETICO TAURINENSE  
SSD TOP FIVE S.R.L.

**CLUB NON CLASSIFICATI**

ASD BEPPE VIOLA CALCIO  
ASD CAPRIE GREEN  
ASD GAR REBAUDENGO  
ASD RIVER 1951  
ASD S. IGNAZIO SPORT  
FC TORINESE 1894 ASD  
ASD AUXILIUM MONTEROSA  
ASD ALMESE  
ASD CENTROCAMPO  
ASD SAN LUIGI SANTENA APS  
ASD AVIGLIANESE  
DUOMO CHIERI ASD  
ABSOLUTE MONCALIERI  
ABSOLUTE SG LA LOGGIA  
ASD UC ALTA VALLE SUSÀ  
AUXILIUM VALDOCCO  
BORGHI VITTORIA CIT TURIN  
CAMBIANO  
DON BOSCO RIVOLI  
LEO CHIERI ASD  
RIVOLI CALCIO  
SAN REMIGIO  
USD NUOVA GIVOLETTESE ASD

VDL FIANO 1915  
VILLASTELLONE CARIGNANO  
VIRTUS CENISIA  
ASD SERMIG  
CH4 SPORTING CLUB  
SSDRL ACADEMY TORINO FUTSAL  
USD SALSASIO  
ASD NEW COUNTRY

### **DELEGAZIONE DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

ASD CITTA' DI BAVENO  
USD JUVENTUS DOMO

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

ASD OMEGNA 1906  
ASD VERBANIA CALCIO  
ASD VOLUNTAS SUNA

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

ASD BAGNELLA CALCIO 1972  
SOC DIL CALCIO VOGOGNA  
USD CANNOBIESE 1906  
AS CREVOLESE ASD  
ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE  
ASD GRAVELLONA SA N PIETRO  
ACD MASERA  
ACD MERGOZZESE  
USD ORNAVASSESE  
ASD US PRO VIGEZZO  
GS SAN FRANCESCO  
ASD STRESA VERGANTE  
USD VARZESE

### **DELEGAZIONE DI VERCELLI**

#### **ASPIRANTI CLUB GIOVANILI TERZO LIVELLO**

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI  
A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VEERCELLI

#### **CLUB GIOVANILI SECONDO LIVELLO**

A.S.D. CRESCENTINESE

#### **CLUB GIOVANILI PRIMO LIVELLO**

A.S.D. ACCADEMY PRO VERCELLI  
G.S.D. CANADA'  
G.S.D. EUSEBIO CASTIGLIANO  
A.S.D. CIGLIANO  
LIVORNO FERRARIS BIANZE'  
U.S.D. L.G.TRINO  
A.S.D. LUPETTI BIANCHI  
A.S.D. FBC OZZANO 1919 RONZONESE  
A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963  
F.C. PRO VERCELLI1862 S.R.L.  
REAL CERRINA CALCIO  
A.S.D. REAL SALUGGIA  
A.S.D. SANGERMANESE CALCIO

A.S.D. SANTHIA' 1903  
SCUOLE CRISTIANE CALCIO  
U.S.D.VIRTUS VERCELLI

**CLUB PRIMO LIVELLO CALCIO A 5**  
A.S.D. FONTA

## DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 73 del 11/01/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

## ATTIVITÀ UNDER 12 FEMMINILE – s.s. 2023/2024

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 75 del S.G.S. nazionale, qui allegato, e sul comunicato ufficiale regionale n. 42 del 7 dicembre u.s., il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco comunica lo sviluppo dell'attività in epigrafe per le 22 Società aderenti.

La 1<sup>a</sup> fase sarà organizzata dalle Delegazioni provinciali/distrettuali di seguito indicate e dovrà terminare tassativamente entro il 21 aprile 2024.

### **D.P. ASTI**

ACF ALESSANDRIA – ASS. CALCIO BRA – BOYS E GIRLS – JUVENTUS F.C. – SCA ASTI

### **D.D. PINEROLO**

ACCADEMIA TORINO – CIT TURIN – NEW COUNTRY – PINEROLO WOMEN – PIOSSASCO

### **D.P. TORINO**

AOSTA CALCIO 511 – BORGO VITTORIA CIT TURIN – INDEPENDENTE IVREA – MAPPANESE – TORINO F.C. – VENARIA REALE

### **D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA**

ACADEMY PRO VERCELLI – ACF BIELLESE – BAGNELLA CALCIO 1972 – BULE' BELLINZAGO – CITTÀ DI BAVENO – UNION NOVARA

Successivamente, la squadra 1<sup>a</sup> classificata in ciascun girone accederà al concentramento regionale finale, da disputarsi in un'unica giornata di gara in data che verrà comunicata successivamente.

Le modalità di accesso alla fase nazionale della manifestazione saranno comunicate successivamente, una volta che il Settore Giovanile Scolastico nazionale avrà reso noto il numero di squadre ammesse per ciascun comitato regionale.

Le modalità di gioco dell'attività sono regolate dal comunicato ufficiale n. 58 del Settore Giovanile Scolastico. Viene inoltre allegato al presente comunicato regionale il modello del referto da utilizzare per le gare della competizione.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

### 2.1 Comunicazioni

#### RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali  
Calciatori Dilettanti  
Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO	OLEGGIO CASTELLO
ACCADEMIA DEL TALENTO	OLIMPIA S. AGABIO
ANSPI FONTANETO	PERNATESE
ARONA	POLISPORTIVA S. GIACOMO
BEAVERS	PRATO SESIA
BIANDRATE	RIVIERA D' ORTA
BORGOLAVEZZARO	RG TICINO
BRIGA	ROMAGNANO
CAMERI	ROMENTINO C5
CASTELLETTESE	SAN MAURIZIO CALCIO
COMIGNAGO	SOCCER GATTICO VERUNO
CUREGGIO	SPORTIVA CALTIGNAGA
DORMELLETO	SPORTING TRECATE
GOZZANO	SUNO
JUVENTUS CLUB	TRECATE
LIBERTAS RAPID	UNION NOVARA
LIBERTAS VAPRIO	VARALLO E POMBIA
MAGGIORA	VEVERI
NOVARA CITY	VIRTUS MULINO CERANO
NOVARA FOOTBALL CLUB	

#### GARE DEL 27 E 28 GENNAIO 2024

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 27 e 28 Gennaio 2024.

#### VARIAZIONI GARE

Si allega l' elenco delle variazioni gare.

#### COMUNICAZIONE

Si porta a comunicazione a tutte le società interessate che la società **LIBERTAS RAPID** ha ritirato la squadra nella categoria:

#### **ALLIEVI FASCIA B U16**

Pertanto tutte le squadre che dovevano incontrare la società **LIBERTAS RAPID** osserveranno un turno di riposo.

**CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DI NOVARA**

Si rende noto che gli uffici della Delegazione di Novara **rimarranno chiusi al pubblico il giorno 22 Gennaio 2024 per la festività patronale**. Per qualsiasi tipo di problematica si ricorda di inviare una mail a [comnovara@lnd.it](mailto:comnovara@lnd.it) e verrete ricontattati nel più breve tempo possibile.

**GREEN CARD**

Si comunica alle Società che svolgono attività di Settore Giovanile Scolastico, di segnalare eventuali atti o situazioni meritevoli di Green Card rivolte a giocatori - istruttori - dirigenti durante l'attività ufficiale svolta.

**COMUNICATO N° 25 DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

Si rende noto alle società di Novara che ai seguenti link troveranno informazioni che riguardano le società che giocano nei gironi del VCO.

[https://piemontevda.lnd.it/cu\\_25\\_vco\\_19\\_01\\_2024/](https://piemontevda.lnd.it/cu_25_vco_19_01_2024/)

**3. RISULTATI****LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO**

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

**ELENCO RISULTATI****COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE 5 - 4 Giornata - A</b>			
LUMELLOGNO	- AMATORI CALCIO GRANOZZESE	4 - 2	
VOLUNTAS NOVARA	- BORGOLAVEZZARO	2 - 2	

**GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/01/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE UN - 8 Giornata - A</b>			
(1) BORGOLAVEZZARO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	11 - 0	
CAMERI CALCIO	- PERNATESE 1928	2 - 1	
LIBERTAS RAPID	- A.S.D. NOVARA CITY FC	6 - 5	
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- VARALLO E POMBIA	6 - 1	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	3 - 5	
VIRTUS MULINO CERANO	- 1924 SUNO F.C.D.	0 - 9	

(1) - disputata il 13/01/2024

**4.****GIUDICE SPORTIVO**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI E AVV.ROBERTO ROGNONI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. MANNI FABRIZIO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

**GARE DEL CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-****GARE DEL 14/ 1/2024****CALCIATORI NON ESPULSI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

EJJIED YASSINE	(AMATORI CALCIO GRANOZZESE)	RICCHIUTI ANDREA	(LUMELLOGNO)
VINOTTI JASON	(LUMELLOGNO)	PERNICE DANILO	(VOLUNTAS NOVARA)

**GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****LIBERTAS RAPID**

La società **LIBERTAS RAPID**, in data 21/12/2023, ci ha comunicato l'intenzione di ritirare la squadra nella categoria Allievi Fascia B U16 preso atto di quanto comunicatoci in base all'art. 53 comma 3 e comma 8 delle NOIF

**SI DELIBERA**

di comminare alla società **LIBERTAS RAPID** la sanzione pecuniaria in misura di dieci volte la prima rinuncia che equivale a 250,00 €

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 250,00 LIBERTAS RAPID

## 5. ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n° 23 del 22/12/2023 appare quanto segue:

### GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA

GARE DEL 17/12/2023

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRO GIORGIO (CALCIO FARA)

SI RIABILITA IL CALCIATORE FERRO GIORGIO E DEVE INTENDERSI SQUALIFICATO IL SEGUENTE CALCIATORE

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANDRESELLI NICOLO (CALCIO FARA)

**LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

## ALLEGATI

-  Allegati C.U. Regionali
-  Gare del 27 e 28 Gennaio 2024
-  Variazioni Gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 19 GENNAIO 2024

Il Segretario  
Mario ECCELSI

Il Delegato  
Michele Verdicchio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Delegazione Provinciale  
NOVARA  
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara			DATA	ORA
GIRONE UN				
BARENGO SPORTIVA BARENGO	AMATORI CALCIO GRANOZZESE COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA, 86/88		28/01/24	14:30 1R
CALCIO FARA FARA NOVARESE	LIBERTAS VAPRIO VIA GARIBALDI, 13	COMUNALE	28/01/24	14:30 1R
CASALINO 1964 CASALINO	VOLUNTAS NOVARA VIA CAMPO SPORTIVO, 2	LUIGI CANTONE	28/01/24	14:30 1R
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO	S.ROCCO VIA OLEGGIO, 2	COMUNALE	28/01/24	14:30 1R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	LIBERTAS RAPID VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	28/01/24	14:30 1R
SPORTING TRECATE CALCIO TRECATE	SPORTING BORGOLAVEZZARO PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	28/01/24	14:30 1R
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	28/01/24	14:30 1R

CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	BRIGA VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE	27/01/24	16:00 1R
CAMERI CALCIO CAMERI	SPORTIVA CALTIGNAGA PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	27/01/24	14:30 1R
LIBERTAS VAPRIO VAPRIO D'AGOGNA	S.ROCCO VIA NOVARA 15	COMUNALE	27/01/24	14:30 1R
UNION NOVARA NOVARA	SOCCER GATTICO VERUNO VIA RUZZANTE	COMUNALE	27/01/24	14:30 1R
RIPOSA	ROMAGNANO			

CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-			DATA	ORA
GIRONE UN				
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	UNION NOVARA VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	28/01/24	10:30 1R
CAMERI CALCIO CAMERI	CASTELLETTESE PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	28/01/24	10:30 1R
CUREGGIO CUREGGIO	VERBANIA CALCIO VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	28/01/24	14:30 1R
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE PIEVE VERGONTE	VOLUNTAS SUNA VIA ALCIDE DE GASPERI, 3	COMUNALE	28/01/24	10:00 1R
US PROVIGEZZO SANTA MARIA MAGGIORE	SPORTIVA CALTIGNAGA LOC. PRAUDINA	COMUNALE	28/01/24	10:30 1R

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	VEVERI 1974 VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	27/01/24	15:45 1R
CUREGGIO FONTANETO D'AGOGNA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIA DELLA PACE	ROMUALDO BRUNERO	28/01/24	14:30 1R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	CAMERI CALCIO VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	28/01/24	10:30 1R
RIPOSA	OLIMPIA S. AGABIO			

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
CUREGGIO FONTANETO D'AGOGNA	VEVERI 1974 VIA DELLA PACE	ROMUALDO BRUNERO	28/01/24	10:00 1R
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	CAMERI CALCIO VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	28/01/24	10:30 1R
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	POLISPORTIVA SAN GIACOMO STRADA OLEGGIO	COMUNALE	28/01/24	10:30 1R
TRECATE CALCIO TRECATE	CARPIGNANO VIA MEZZANO, 32	COMUNALE	28/01/24	10:30 1R
UNION NOVARA NOVARA	BRIGA VIA RUZZANTE	COMUNALE	28/01/24	10:30 1R
RIPOSA	BIANDRATE 2018			

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	1924 SUNO F.C.D. VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE	27/01/24	16:00 10A
CAMERI CALCIO CAMERI	JUVENTUS CLUB A.S.D. PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	28/01/24	14:30 10A
CUREGGIO CUREGGIO	PERNATESE 1928 VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	28/01/24	10:30 10A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	VIRTUS MULINO CERANO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	28/01/24	15:30 10A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	ROMAGNANO CALCIO A.S.D. VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	27/01/24	14:30 10A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	A.S.D. NOVARA CITY FC VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	28/01/24	14:30 10A
RIPOSA	ROMAGNANO			

## VARIAZIONI GARE

**21/01/2024 COPPA 2ª 3ª CATEGORIA**

**GARGALLO - MEZZOMERICO  
VIA OLEGGIO 2, MEZZOMERICO - ORE 14:30**

**21/01/2024 COPPA 2ª 3ª CATEGORIA**

**SAN ROCCO - OLIMPIA S. AGABIO  
VIA PIANCA, NOVARA - ORE 14:30**

**21/01/2024 COPPA 2ª 3ª CATEGORIA**

**RMANTIN - SPORTING BORGOLAVEZZARO  
VIA RIMEMBRANZE 9, TORNACO - ORE 14:30**

**20/01/2024 COPPA DELEGAZIONE JUNIORES U19 "COPPA SAN GAUDENZIO"**

**BORGOLAVEZZARO - UNION NOVARA  
PIAZZA SALVO D' ACQUISTO, CAMERI - ORE 14:30**

**20/01/2024 GIOVANISSIMI FASCIA B U14**

**VARALLO E POMBIA - CUREGGIO  
VIA LEONARDO DA VINCI 27, VARALLO POMBIA - ORE 15:30**

**21/01/2024 GIOVANISSIMI FASCIA B U14**

**1924 SUNO - LIBERTAS RAPID  
VIALE VOLI 6, SUNO - ORE 10:30**



## SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36  
Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 75/SGS del 13/01/2024

### TORNEO U12 FEMMINILE

*ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  
UNDER 12 FEMMINILE*

UNDER 12 FEMMINILE 2023/2024  
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  
UNDER 12 FEMMINILE

COMPOSIZIONE GRUPPI

Gruppo 1 Piemonte – Val D'Aosta

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD MAPPANESE	Piemonte	1
2. ASD BOYS & GIRLS CALCIO	Piemonte	1
3. ASD UNION NOVARA	Piemonte	1
4. ASD AC BRA	Piemonte	1
5. ACCADEMIA TORINO CALCIO	Piemonte	1
6. BAGNELLA CALCIO 1972	Piemonte	1
7. ACF BIELLESE	Piemonte	1
8. INDEPENDIENTE IVREA ASD	Piemonte	1
9. ASD CIT TURIN LDE	Piemonte	1
10. ACF ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE	Piemonte	1
11. JUVENTUS FC SPA	Piemonte	1
12. ASD ACADEMY PRO VERCELLI	Piemonte	1
13. A.S.D. PIOSSASCO	Piemonte	1
14. SCA	Piemonte	1
15. TORINO FC	Piemonte	1
16. ASD VENARIA REALE	Piemonte	1
17. ASD PINEROLO WOMEN	Piemonte	1
18. ASD BORGO VITTORIA CIT TURIN	Piemonte	1
19. NEW COUNTRY SSD ARL	Piemonte	1
20. CITTÀ DI BAVENO 1908	Piemonte	1
21. ASD BULÈ BELLINZAGO	Piemonte	1
22. AOSTA CALCIO 511	Valle d'Aosta	1

Gruppo 2 Liguria

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. APD COLLI ORTONOVO	Liguria	1
2. U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Liguria	2
3. A.S.D. PRAESE 1945	Liguria	1
4. ACD ENTELLA	Liguria	1
5. USD ANGELO BAIARDO	Liguria	1
6. GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.	Liguria	1
7. U.C. SAMPDORIA	Liguria	1
8. SPEZIA CALCIO SRL	Liguria	1
9. US SESTRI LEVANTE 1919	Liguria	1

Gruppo 3 Lombardia

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. UESSE SARNICO	Lombardia	1
2. FC INTERNAZIONALE MILANO SpA	Lombardia	1
3. C.S. ROMANO BANCO	Lombardia	1
4. US CREMONESE SPA	Lombardia	1
5. SSD TEAMSPORT	Lombardia	1
6. PRO SESTO 1913 S.R.L.	Lombardia	1
7. A.C.D. 2 LAGHI	Lombardia	1
8. AC CREMA 1908 S.S.D. A R.L.	Lombardia	1
9. SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE	Lombardia	1
10. F.C.D. RHODENSE S.S.D.A.R.L.	Lombardia	2
11. OROBICA CALCIO BERGAMO S.S.D.R.L.	Lombardia	1
12. ASD FIAMMA MONZA1970	Lombardia	1

13.	A.S.D WOMEN RIVANAZZANESE	Lombardia	1
14.	AC MILAN SPA	Lombardia	1
15.	COMO 1907 SRL	Lombardia	1
16.	ASD REAL MEDA CALCIO FEMMINILE	Lombardia	3
17.	ATALANTA B.C. SRL	Lombardia	1
18.	U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.	Lombardia	1
19.	CALCIO LECCO 1912 SRL	Lombardia	1
20.	F.C COMO WOMEN	Lombardia	1
21.	A.C.D. SEDRIANO	Lombardia	1
22.	A.C.D. MACALLESÌ 1927	Lombardia	1

#### Gruppo 4 **Veneto** - Trentino alto Adige

Nome Società	Regione	Numero squadre	
1.	ASD GORDIGE CALCIO RAGAZZE	Veneto	1
2.	A.S.D. ALTE CECCATO	Veneto	1
3.	ACD SCALIGERA	Veneto	1
4.	ASD PGS CONCORDIA CALCIO SCHIO	Veneto	2
5.	REAL VICENZA SRL	Veneto	1
6.	CITTÀ DI BASSANO 1903 SC	Veneto	1
7.	USD CADORE	Veneto	1
8.	SSD WOMEN HELLAS VERONA ARL	Veneto	1
9.	CHIEVO VERONA WOMEN FM SSDRL	Veneto	2
10.	ASD CALCIO PADOVA FEMMINILE	Veneto	1
11.	TREVISO WOMEN SSD ARL	Veneto	1
12.	A.S.D. PRO VENEZIA	Veneto	1
13.	ASD BALDO JUNIOR TEAM	Veneto	1
14.	CITTADELLA WOMEN	Veneto	2
15.	ASD VENEZIA CALCIO 1985	Veneto	1
16.	ASD LA VITTORIOSA	Veneto	1
17.	ASD WOMEN VENERA CALCIO	Veneto	1
18.	ASD CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA	Veneto	1
19.	ASD FEMMINILE LADY MAERNE	Veneto	1
20.	GALAXY FC	Veneto	1
21.	MM SAREGO ACADEMY	Veneto	1
22.	ASD ROVIGO WOMEN	Veneto	1
23.	FC SÜDTIROL	Trentino Alto Adige	1
24.	TRENTO CALCIO FEMMINILE	Trentino Alto Adige	2
25.	USD ISERA	Trentino Alto Adige	1

#### Gruppo 5 Friuli Venezia Giulia

Nome Società	Regione	Numero squadre	
1.	UNIONE FRIULI ISONTINA	Friuli-Venezia Giulia	1
2.	ASD SARONECANEVA	Friuli-Venezia Giulia	1
3.	US TRIESTINA CALCIO 1918	Friuli-Venezia Giulia	1
4.	A.S.D. U.P.C. TAVAGNACCO	Friuli-Venezia Giulia	1
5.	A.S.D. CLUB ALTURA	Friuli-Venezia Giulia	1

#### Gruppo 6 Emilia Romagna

Nome Società	Regione	Numero squadre	
1.	RIMINI FOOTBAL CLUB	Emilia-Romagna	1
2.	SPAL SRL	Emilia-Romagna	1
3.	SAN MARINO ACADEMY	Emilia-Romagna	1
4.	ASD FEMMINILE RICCIONE	Emilia-Romagna	1
5.	RAVENNA WOMEN F.C. S.S. A R.L. MAT. 950541	Emilia-Romagna	1
6.	POLISPORTIVA ENDAS MONTI	Emilia-Romagna	1
7.	FOSSOLO76 CALCIO ASD	Emilia-Romagna	1
8.	U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.	Emilia-Romagna	2
9.	GRANATA SOC. COOP. A R.L.	Emilia-Romagna	1
10.	REAL SALA BOLOGNESE	Emilia-Romagna	1
11.	A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA	Emilia-Romagna	1
12.	AC REGGIANA 1919	Emilia-Romagna	1

13. AC FABBRICO 1926	Emilia-Romagna	1
14. BOLOGNA FC 1909 S.P.A.	Emilia-Romagna	1
15. ASD VECCHIAZZANO	Emilia-Romagna	1
16. PARMA CALCIO 1913 SRL	Emilia-Romagna	1
17. ASD MODENA C.F.	Emilia-Romagna	1
18. CESENA FC	Emilia-Romagna	1

## Gruppo 7 Toscana

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. A.S.D. BLUES PIETRASANTA	Toscana	1
2. EMPOLI FC	Toscana	1
3. ACADEMY LIVORNO CALCIO	Toscana	1
4. ASD LUCCHESI FEMMINILE	Toscana	1
5. US PISTOIESE 1921	Toscana	1
6. CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.	Toscana	1
7. U.S.D.RINASCITA DOCCIA	Toscana	1
8. S.C.S.D. CENTRO STORICO LEBOWSKI	Toscana	1
9. VIGOR CALCIO FEMMINILE ASD	Toscana	1
10. ASD ATLETICO LEVANE LEONA	Toscana	1
11. ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE	Toscana	1
12. AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L.	Toscana	1
13. ZENITH PRATO SSDRL	Toscana	1
14. PISA SPORTING CLUB	Toscana	1
15. GS SAN MINIATO ASD	Toscana	1
16. S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL	Toscana	1
17. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO	Toscana	1
18. GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD	Toscana	1
19. US POGGIBONSI WOMEN	Toscana	1
20. ACF FIORENTINA SRL	Toscana	1
21. U.S. AFFRICO	Toscana	1

## Gruppo 8 Lazio

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. WOMEN LATINA CALCIO 1932	Lazio	1
2. ASD REAL LATINA	Lazio	1
3. ASD CITTA' DI MAENZA	Lazio	1
4. ROMA CALCIO FEMMINILE	Lazio	3
5. S.S. LAZIO WOMEN 2015 A.R.L.	Lazio	2
6. ASD SVS ROMA	Lazio	1
7. A.S. ROMA S.R.L.	Lazio	1
8. FROSINONE CALCIO	Lazio	1
9. ASD REAL MONTEROTONDO SCALO	Lazio	1
10. PRO CALCIO AURELIO	Lazio	1
11. SS ROMULEA	Lazio	1

## Gruppo 9 Abruzzo – Marche - Molise

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI	Abruzzo	1
2. A.P.D. ANCONA RESPECT 2001	Marche	1
3. C.F. MACERATESE	Marche	1
4. ASCOLI CALCIO 1898 SPA	Marche	1
5. ADRIATICA CAMPOMARINO	Molise	1

## Gruppo 10 Umbria

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ORVIETO FC	Umbria	1
2. AC PERUGIA CALCIO SRL	Umbria	1
3. SSD NUOVA ALBA A R.L.	Umbria	1
4. ASD WOMEN GUALDO CALCIO	Umbria	1
5. ASD PONTEVALLECEPPI	Umbria	1
6. ASD DUCATO SPOLETO	Umbria	1
7. TERNANA WOMEN S.S.D.	Umbria	1

## Gruppo 11 Sardegna

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD POLISPORTIVA VILLAMASSARGIA	Sardegna	1
2. FC ALGHERO	Sardegna	1
3. ASD WOMEN TORRES CALCIO	Sardegna	1

## Gruppo 12 Campania

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD INTERVILLARICCA	Campania	1
2. ASD VILLARICCA CALCIO	Campania	1
3. SS JUVE STABIA SRL	Campania	1
4. ASD CERCOLA CALCIO FOX	Campania	1
5. ASD NAPOLI FOX	Campania	1
6. A.S.D. DIESSE	Campania	1
7. OASI GIUGLIANO	Campania	1
8. A.S.D. SCUOLA CALCIO SPES	Campania	1
9. NAPOLI FEMMINILE S.R.L.	Campania	2
10. U.S. SALERNITANA 1919 SRL	Campania	1
11. POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE S.R.L.	Campania	1
12. A.S.D. ACADEMYPROCALCIODONNE	Campania	1
13. ACADEMY ABATESE 2021	Campania	1
14. FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD	Campania	1
15. CASERTA CALCIO FEMMINILE	Campania	2

## Gruppo 13 Calabria

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. COSENZA CALCIO SRL	Calabria	1
2. ASD WINNER BOYS PRESILA	Calabria	1
3. SEGATO SSD ARL	Calabria	1
4. FC CROTONE SRL	Calabria	1
5. VE RENDE	Calabria	1

## Gruppo 14 Puglia

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD VIRTUS	Puglia	1
2. BS SOCCER TEAM FASANO	Puglia	1
3. A.S.D. PHOENIX TRANI	Puglia	1
4. GIOVANI CRYOS SSDARL	Puglia	1
5. ASD SOCCER DREAM	Puglia	1
6. ASD GIOVENTU CALCIO SAN SEVERO	Puglia	1
7. ASD FORTITUDO GROTTAGLIE	Puglia	1
8. A.S.D. PINK SPORT TIME	Puglia	1
9. SSD WOMEN LECCE ARL	Puglia	1
10. ASD PINK ALTAMURA	Puglia	1
11. A.S.D. WONDERFUL BARI S. SPIRITO	Puglia	1
12. ASD NITOR	Puglia	1
13. SSC BARI S.P.A.	Puglia	1
14. A.S.D. APULIA TRANI	Puglia	1
15. CALCIO FOGGIA 1920	Puglia	1

## Gruppo 15 Sicilia

Nome Società	Regione	Numero squadre
1. ASD ALPHA SPORT SAN GREGORIO	sicilia	1
2. A.S.D. ATLETICO SIRACUSA	Sicilia	1
3. A.S.D. LIBERTAS RARI NANTES	Sicilia	1
4. A. S. D. CUS PALERMO	Sicilia	1
5. POLISPORTIVA ICCARENSE	Sicilia	1
6. ASD FORTITUDO BAGHERIA	Sicilia	1
7. A.S.D.CL CALCIO	Sicilia	1
8. ASD GLORIA CITTÀ DI SAN CATALDO	Sicilia	1
9. PALERMO F.C. S.P.A.	Sicilia	1
10. NOTO CALCIO	Sicilia	1
11. ASD CASTELVETRANO SELINUNTE	Sicilia	1
12. VIRTUS FEMMINILE MARSALA	Sicilia	1
13. ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI	Sicilia	1
14. JSL WOMEN	Sicilia	1

### Comitati Pilota evidenziati in rosso

La prima fase dovrà iniziare entro il 21 gennaio 2024 e terminare entro il 5 maggio 2024

Le società vincitrici che avranno acquisito il diritto di partecipare alle fasi interregionali dovranno essere comunicate al Settore Giovanile entro il 6 maggio 2024

Le Fasi Interregionali sono previste il 12, il 19, il 26 maggio e il 2 giugno 2024.

Il numero di società che avranno accesso alle fasi interregionali e le modalità di svolgimento saranno oggetto di apposito comunicato ufficiale.

Publicato in Roma il 13 Gennaio 2024

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
00198 ROMA - VIA PO 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024  
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 del 11/01/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine)** la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2009/2010)		
SINGH NEETU	14/06/2008	ASD S. EUSANIO

EMILIA ROMAGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)		
DAL PANE SARA	06/11/2010	ASD VECCHIAZZANO
D'ARMINI MIRIAM DEA	23/08/2010	ASD VECCHIAZZANO
FORTI ALICE	03/09/2010	ASD VECCHIAZZANO
MANCUSI CECILIA	25/10/2010	ASD VECCHIAZZANO
RICCO FRANCESCA	01/12/2010	ASD VECCHIAZZANO

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)		
DI GIOVANNA REBECCA	10/12/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
MACUZZI GIORGIA	16/03/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
PETEANI EMILY	13/08/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
SPADINI TEA	12/02/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
CASAMASSIMA ELISABETTA	05/01/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
RELLA NOEMI	11/10/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
TORTUL DENISE	06/06/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

## LAZIO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Esordienti 1° Anno (2012)</b>			
GROSSI GONDI	VITTORIA	07/12/2011	APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA
<b>Esordienti 2° Anno (2011)</b>			
PROIETTI	AZZURRA	27/08/2010	ASD AUDACE 1919
CIPRIANI	VANESSA	05/04/2010	ASD OMNIA CECCANO ACADEMY
DI MAURO	ALESSIA	30/01/2010	ASD OMNIA CECCANO ACADEMY
<b>Pulcini 2° Anno (2013)</b>			
MUSUMECI	RACHELE COSTANZA	16/01/2012	ASD SS ROMULEA
MAZZA	ELENA	10/01/2012	ASD CESANO

## LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Under 14 (2010)</b>			
MAIO	ALESSANDRA	26/08/2008	AC MONZA SPA

## PIEMONTE VAL D'AOSTA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Esordienti 1° Anno (2012)</b>			
CASTELLI	CAMILLA	03/08/2011	APD SAN MAURIZIO CANAVESE
DEMO	ANITA	01/08/2011	APD SAN MAURIZIO CANAVESE
IRENE	DESIREE	16/08/2011	APD SAN MAURIZIO CANAVESE

## SARDEGNA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Under 15 (2009/2010)</b>			
ATZENI	VANESSA	08/04/2008	PG JASNAGORA ASD
<b>Pulcini Misti (2013/2014)</b>			
FIORI	CAMILLA	13/04/2012	CS GIGI RIVA

## SICILIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Under 15 (2009/2010)</b>			
SAIJA	MARIA	15/11/2008	ASC D TEAM SCALETTA
<b>Under 14 (2010)</b>			
BUSCEMI	GINEVRA	27/10/2009	ASD JONIA CALCIO FC
<b>Esordienti 2° Anno (2011)</b>			
ARDITA	GIORDANA	30/10/2010	ASD JONIA CALCIO FC
BUSÀ	NIKOLE VALENTINA	24/04/2010	ASD JONIA CALCIO FC
COMPAGNINI	ELENA	24/11/2010	ASD JONIA CALCIO FC
FINOCCHIARO	CHIARA	22/01/2010	ASD JONIA CALCIO FC
PLATANIA	NOEMI	28/03/2010	ASD JONIA CALCIO FC

## TRENTO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Esordienti Misti (2011/2012)</b>			
CALÒ	GINEVRA	15/10/2010	ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE

## UMBRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Esordienti 2° Anno (2011)</b>			
GHYSELINCK	TESS CAMILLE	01/06/2010	CSD GIOVANILI TODI

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
<b>Esordienti Misti (2011/2012)</b>			
FASOLATO	GAIA	17/10/2010	ASD PRO VENEZIA
LONGO	REBECCA	19/05/2010	ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE
<b>Primi Calci (2015)</b>			
DAMOLI	ALESSIA	27/08/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
DE NARDI	GLORIA	27/12/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
MARCHESINI	GIULIA	29/06/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
PIACENTINI	SARA	15/07/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR
ZANOTTI	NICOLE	03/01/2014	ASD POLISPORTIVA NEGRAR

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO  
*Vito Di Gioia*

IL PRESIDENTE  
*Vito Tisci*



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 232** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto di sostituire la disposizione contenuta nel paragrafo 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., pubblicato il 1° Luglio 2023, recante il seguente letterale tenore:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

con la seguente:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2023** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



**COMUNICATO UFFICIALE N. 235**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 133/A, inerente la modifica dell'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 105, comma 3 ter, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**N.O.I.F.**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 105</b> <b>Gli accordi preliminari</b></p> <p>1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.</p> <p>3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.</p> <p>3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 105</b> <b>Gli accordi preliminari</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3bis. INVARIATO</p>

<p>devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo <del>stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età.</del> Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.</p> <p>5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.</p>	<p>3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
---	---



**COMUNICATO UFFICIALE N. 237**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 135/A, inerente la modifica del Regolamento del Settore Tecnico.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- preso atto della proposta del Settore Tecnico FIGC di modificare gli artt. 16, 30 e 31, di rinumerare l'art. 27 in 26 quater, e di introdurre i nuovi artt. 27 e 27bis del proprio Regolamento;
- ravvisata l'opportunità di tali modifiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

NUOVO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="465 277 831 344" style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>Classificazione dei Tecnici</b></p> <p data-bbox="183 387 1099 491">1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul data-bbox="183 536 739 1050" style="list-style-type: none"><li>a) UEFA PRO;</li><li>b) UEFA A;</li><li>c) UEFA B;</li><li>d) Licenza D;</li><li>e) UEFA C;</li><li>f) Responsabile Settore Giovanile;</li><li>g) UEFA GK (Goalkeeping) A;</li><li>h) UEFA GK (Goalkeeping) B;</li><li>i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;</li><li>j) Calcio a Cinque - Licenza A;</li><li>k) Uefa Futsal B;</li><li>l) Calcio a Cinque - Licenza D;</li><li>m) Calcio a Cinque – Licenza C;</li><li>n) Portieri Calcio a Cinque.</li></ul> <p data-bbox="183 1203 376 1230">e altri Tecnici:</p> <ul data-bbox="183 1241 477 1345" style="list-style-type: none"><li>a) Preparatori Atletici;</li><li>b) Medici Sociali;</li><li>c) Operatori Sanitari.</li></ul> <p data-bbox="183 1390 602 1417">Sono qualifiche ad esaurimento:</p>	<p data-bbox="1417 236 1783 344" style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>Classificazione dei Tecnici</b></p> <p data-bbox="1133 387 2058 491">1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:</p> <ul data-bbox="1133 536 1688 1161" style="list-style-type: none"><li>a) UEFA PRO;</li><li>b) UEFA A;</li><li>c) UEFA B;</li><li>d) Licenza D;</li><li>e) UEFA C;</li><li>f) Responsabile Settore Giovanile;</li><li>g) UEFA GK (Goalkeeping) A;</li><li>h) UEFA GK (Goalkeeping) B;</li><li>i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;</li><li>j) Calcio a Cinque - Licenza A;</li><li>k) Uefa Futsal B;</li><li>l) Calcio a Cinque - Licenza D;</li><li>m) Calcio a Cinque – Licenza C;</li><li>n) Portieri Calcio a Cinque.</li><li>o) Beach Soccer – Licenza A;</li><li>p) Beach Soccer – Licenza B;</li><li>q) Paralimpico</li></ul> <p data-bbox="1133 1203 1326 1230">e altri Tecnici:</p> <ul data-bbox="1133 1241 1408 1385" style="list-style-type: none"><li>a) Preparatori atletici</li></ul> <p data-bbox="1133 1315 1408 1385">Medici Sociali;</p> <ul data-bbox="1133 1350 1408 1385" style="list-style-type: none"><li>b) Operatori Sanitari.</li></ul>

<p>a) Direttori Tecnici;  b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;  c) Istruttori di Giovani Calciatori;  d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e)  Allenatori dei Portieri  f) Allenatori Dilettanti;  g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale:  - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO;  - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B;  - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C;  - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A;  - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>	<p>Sono qualifiche ad esaurimento:  a) Direttori Tecnici;  b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;  c) Istruttori di Giovani Calciatori;  d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e)  Allenatori dei Portieri  f) Allenatori Dilettanti;  g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale:  - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO;  - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B;  - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C;  - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A;  - gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</b></p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26 - quater</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile</b></p> <p>1. INVARIATO.</p>

<p>2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>	<p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b> <b>Beach Soccer - Licenza A</b></p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica delle prime squadre, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p>

	<p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27 bis</b> <b>Beach Soccer – Licenza B</b></p> <p>1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza B sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Medici Sociali</b></p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Allenatori di calcio paralimpico</b></p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio Paralimpico sono abilitati alla conduzione</p>

<p>laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p> <p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p>	<p>tecnica delle squadre di società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DPCS). Il tesseramento degli allenatori di calcio paralimpico è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>Operatori Sanitari</b></p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>Medici e Operatori Sanitari</b></p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei</p>

sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.

4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

5. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in

possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

6. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 238** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 136/A, inerente la delibera del Consiglio Federale di aver stabilito il periodo **dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 186/A e 188/A del 1° giugno 2023, e nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023 che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2023, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2024** al **30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2024.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 244**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 142/A, inerente la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata, altresì, la necessità di coordinare le nuove disposizioni contenute nel Titolo VI delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 141/A del 21 dicembre 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A);

di approvare, altresì, la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub B), le cui nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC****Art. 33****Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), **a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;**
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), **a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;**
- g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

### Art. 33

#### **Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento **della mensilità di febbraio** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità;**
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative **alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità**;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 252** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 146/A, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B Maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 per la Stagione Sportiva 2023/2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A – A2 ELITE – A2 – B MASCHILE, SERIE A E B FEMMINILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A – A2 Elite – A2 – B Maschile, Serie A e B Femminile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che il Calendario di dette gare impone la necessità del provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti, al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, lett. b), 67 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
  - il termine per presentare il preannuncio di ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente alla controparte, unitamente al contributo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
  - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo

con atto da trasmettere alla società ricorrente in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva come di seguito indicato:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno ferialo successivo a quello della pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
  - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato entro tre giorni pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero entro tre giorni dalla ricezione della copia dei documenti;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato entro due giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 7 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato entro un giorno prima della data fissata per l'udienza;
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.  
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 253** **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 147/A, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per attività organizzate dalla Divisione Calcio a 5, per la Stagione Sportiva 2023/2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE (FINAL FOUR) – SERIE A FEMMINILE (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2 ELITE MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE A2 MASCHILE (FINAL FOUR), SERIE B MASCHILE (FINAL EIGHT), SERIE B FEMMINILE (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE (FINAL FOUR) – PER LA FASE FINALE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE (FINAL FOUR) – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle Fasi Finali della Coppa Italia Serie A Maschile (Final Four) – Serie A Femminile (Final Eight) – per le Fasi Finali della Coppa Italia di Serie A2 Elite Maschile (Final Four), Serie A2 Maschile (Final Four), Serie B Maschile (Final Eight), Serie B Femminile (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Under 19 Regionale Maschile (Final Four) – per le Fasi Finali della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile (Final Four) - per le Fasi Finali del Campionato Nazionale Under 19 Maschile e Femminile (Final Four) – per la Fase Finale della Fase Nazionale del Campionato Regionale Under 21 Maschile (Final Four) – Stagione Sportiva 2023/2024;
- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi Finali delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
  - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
  - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
  - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
  - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
  - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
  - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
  - l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
  - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 257**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 284/AA al n. 289/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Edmond BERISHA, e della società TNT MONTE PELLER ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDMOND BERISHA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

TNT MONTE PELLER ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Edmond Berisha ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig Edmond BERISHA, e dal Sig. Roberto Ferrari, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TNT MONTE PELLER ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Edmond BERISHA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società TNT MONTE PELLER ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 285/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI, e della società POL.D ISCHIA DI CASTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO PERAZZI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come allenatore per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Eva Magrini- attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol. Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - dei calciatori suindicati e ponendo in essere - sia durante tale riunione sia successivamente con messaggi Whatsapp - attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol.D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui il sig. Massimo Perazzi, Eva Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ROBERTO RANUCCI, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione, in concorso con il sig. Angelo Fratini - presidente della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad

attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D. Montefiascone. A detta riunione hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dal sig. Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi, allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all'epoca dei fatti come allenatore con la società A.S.D. Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui i due allenatori Perazzi e Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

EVA MAGRINI, all'epoca dei fatti allenatrice tesserata con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserata come allenatrice per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Massimo Perazzi - attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci – dei calciatori suindicati e ponendo in essere durante tale riunione attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui la sig.ra Eva Magrini, Massimo Perazzi ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

GILBERTO MONANNI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di

Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Andrea Pesci – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni (il proprio figlio minore) Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ANDREA PESCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Gilberto Monanni – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ANGELO FRATINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione in concorso con il sig. Roberto Ranucci – responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D Montefiascone e della società A.S.D. Virtus Marta, nonché per aver consentito e non impedito ai sig.ri Massimo Perazzi e Eva Magrini di porre in essere durante la stagione sportiva 2022-2023 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati con la società A.S.D. Montefiascone. Alla riunione del 20 maggio 2023 hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D Montefiascone ed i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dai sig.ri Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all'epoca dei fatti come tecnico con

la società A.S.D Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini anch'essa tesserata come allenatore per la società A.S.D Montefiascone hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024. Nell'attuale stagione sportiva i due allenatori e i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol.D. Ischia di Castro;

POL.D ISCHIA DI CASTRO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci ed al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Massimo Perazzi, Eva Magrini, Gilberto Monanni e Andrea Pesci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL.D ISCHIA DI CASTRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Massimo PERAZZI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto RANUCCI, 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Eva MAGRINI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gilberto MONANNI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea PESCI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo FRATINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL.D ISCHIA DI CASTRO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 286/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giovanni SAPINO, e della società FC MOREVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SAPINO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Morevilla, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022 - 2023 per avere organizzato e realizzato un "open day" in data 21 giugno 2023, al quale hanno partecipato i calciatori minori sigg.ri Guido Verra e Lorenzo Destito, entrambi tesserati per la società A.S.D. Atletico Racconigi, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

FC MOREVILLA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giovanni Sapino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni SAPINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC MOREVILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SAPINO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FC MOREVILLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Filippo POLCINO, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della S.S. Juve Stabia S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023 per aver consentito in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 che i tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) potessero accedere allo Stadio in diversa Tribuna malgrado la sanzione della chiusura del proprio Settore; e per la violazione del divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati dai propri sostenitori di cui all'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver distribuito gratuitamente n. 752 titoli di accesso in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 ai tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) ai quali era stato inibito l'accesso allo Stadio per la chiusura del proprio Settore comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023;

S.S. JUVE STABIA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Filippo Polcino, proprio Amministratore Unico, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Filippo POLCINO, e di €

10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 23-24 adottato nei confronti della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Enea Benedetto, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. dal 12/05/2023, il quale violava i doveri di lealtà, probità e correttezza, non facendo pervenire, entro il termine del 18 ottobre 2023, alcun riscontro alla richiesta istruttoria di cui alla nota Co.Vi.So.C. Prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023, e avendo fornito solo un riscontro incompleto in data 30 ottobre 2023; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo Marra Cutrupi, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA S.R.L., dal 27/10/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, la relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, relazione che è stata depositata soltanto in data 7 novembre 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

ACR MESSINA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro SCIOTTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società ACR MESSINA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE N. 259**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette il Regolamento del Collegio Arbitrale, allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D., sottoscritto anche dalla F.I.G.C.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# **REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE**

## **Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.**

### **Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione**

#### **ARTICOLO 1**

**1.1** Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

**1.2** Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile.

**1.3** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

**1.4** Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

**1.5** Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIC.

**1.6** Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

**1.7** Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.

**1.8** Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

**1.9** Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

## **Titolo II – Norme per la procedura ordinaria**

### **ARTICOLO 2**

**2.1** Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

**2.2** In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

**2.3** La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

**2.4** L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

**2.5** La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

### **ARTICOLO 3**

**3.1** La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

**3.2** La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

**3.3** I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

**3.5** La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

**3.6** Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

**3.7** La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempestiva e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

**3.8** Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.

**3.9** Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

## **ARTICOLO 4**

**4.1** La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

**4.2** La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

**4.3** La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

**4.4** Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

**4.5** Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

**4.6** Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

## **ARTICOLO 5**

**5.1** Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

**5.2** Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

**5.3** Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

## **ARTICOLO 6**

**6.1** Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

**6.2** L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

**6.3** La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

**6.4** Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

**6.5** Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

## **ARTICOLO 7**

**7.1** Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

**7.2** Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

**7.3** Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

**7.4** Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

## **ARTICOLO 8**

**8.1** Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

**8.2** Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

**8.3** La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

## **Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza**

## **ARTICOLO 9**

**9.1** È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

**9.2** Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

## **ARTICOLO 10**

**10.1** Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

**10.2** Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

**10.3** In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

**10.4** La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

**10.5** La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

**10.6.** La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

## **ARTICOLO 11**

**11.1** Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

**11.2** Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

**11.3** Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per

la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

## **ARTICOLO 12**

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

## **ARTICOLO 13**

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

## **Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi**

## **ARTICOLO 14**

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 15**

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

## **Titolo V – Norme finali e transitorie**

## **ARTICOLO 16**

**16.1** Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

**16.3** In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

**ALLEGATO A**  
**AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**

\* \* \*

**Tabella Onorari Arbitrali**

**Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.**

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

**ALLEGATO B**  
**AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**

\* \* \*

**Tabella Diritti Amministrativi**

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

**ALLEGATO C**  
**AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**

\* \* \*

**MODULO ACCETTAZIONE**

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_

*[segnare le caselle corrispondenti]*

<b>ACETTO</b>	<b>NON ACETTO</b>
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_



22 dicembre 2023

**A tutti i Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 34**

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Paolo Piaser

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 16094/SS/23-24, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



**Segreteria Generale**

Roma, 22 dicembre 2023  
Prot. 16094/SS 23-24  
Segreteria Generale

**Lega Nazionale Professionisti Serie A**  
Milano

**Lega Nazionale Professionisti Serie B**  
Milano

**Lega Pro**  
Firenze

**Lega Nazionale Dilettanti**  
Roma

**Divisione Serie A Femminile**  
**Professionistica**  
Roma

**Divisione Serie B Femminile**  
Roma

**A.I.C.**  
Vicenza

**A.I.A.C.**  
Firenze

**A.I.A.**  
S e d e

**Settore Giovanile e Scolastico**  
S e d e

**Settore Tecnico**  
Firenze

e, p.c.: **Ufficio Tesseramento**  
S e d e

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - [segreteria.generale@figc.it](mailto:segreteria.generale@figc.it)  
[www.figc.it](http://www.figc.it) - P. Iva 0135781001



**Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping**

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione assunta in data 21 dicembre 2023 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

**PAOLO PIASER** (soggetto non tesserato)

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **PIASER** la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 21 dicembre 2023 e con scadenza al 20 dicembre 2027.

Cordiali saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Area Organi Collegiali e Attività Statutarie

**Antonio Di Sebastiano**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Di Sebastiano', is written over the printed name.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Via G. Allegri 14, 00198 Roma - +39 06 84 911 - [segreteria.generale@figc.it](mailto:segreteria.generale@figc.it)  
[www.figc.it](http://www.figc.it) - P. Iva 0135781001



Roma, 2 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 35**

**Oggetto: Legge di bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023 –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 1 – 2024

**Oggetto: Legge di bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023 –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 – S. O. n. 40 – del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la Legge di bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023.

Non sono previste particolari disposizioni per lo sport e, pertanto, si riportano alcune delle disposizioni che più possono interessare le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

La Legge consta di un articolo 1, con 561 commi.

**Il comma 7** prevede la proroga al 31 dicembre 2024 per fruire della garanzia dello Stato fino all'80% sulla quota capitale dei mutui destinati all'acquisto della prima casa a favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi IACP e di giovani di età inferiore a 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40.000,00 euro annui e delle famiglie numerose con tre o più figli, richiedenti un mutuo superiore all'80% del valore dell'immobile.

**Il comma 9** prevede che per il 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte delle famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i seguenti nuclei familiari:

- con tre figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 40.000,00 euro annui;
- con 4 figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 45.000,00 euro annui;
- con 5 figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 50.000,00 euro annui.

La garanzia è rilasciata nella misura massima rispettivamente del 100%, dell'85% e del 90%.

**Il comma 15** stabilisce l'esonero, per il 2024, di 6 punti per i rapporti di lavoro dipendente sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione mensile non ecceda l'importo lordo di euro 2.692,00; l'esonero sale a 7 punti se l'importo della retribuzione mensile lorda non supera i 1.923,00 euro.

**Il comma 16** prevede che non concorre a formare il reddito il valore, entro 1.000,00 euro, dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche e per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. L'importo è aumentato ad euro 2.000,00 per il lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi e affiliati.

**Il comma 18** prevede che per il 2024 il premio di produttività è soggetto all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%.

**Il comma 19** riduce l'importo dell'abbonamento alla TV a euro 70,00 annui.

**Il comma 62** stabilisce che per le locazioni brevi si applica l'imposta sostitutiva del 26%.

**Il comma 64** prevede che chi venderà le seconde case ristrutturate con il beneficio del superbonus prima di 10 anni dalla fine dei lavori, dovrà corrispondere l'imposta del 26%, quale reddito diverso, sulla plusvalenza generata dalla ristrutturazione. E' prevista, poi, la indeducibilità dalla base imponibile dei costi sostenuti.

**Il comma 104** prevede l'obbligo per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi, con franchigia non superiore al 15%, per i danni da calamità naturali (sisma, alluvioni, frane, inondazioni, ecc.).

**Il comma 135** stabilisce in materia di rivalutazione delle pensioni. La rivalutazione è del 100% per le pensioni inferiori a 4 volte la pensione minima, dell'85% per le pensioni fino a 5 volte la minima, del 53% per le pensioni superiori a 5 volte la minima, del 47% per quelle superiori a 6 volte la minima, del 37% per quelle superiori a 8 volte e del 22% per le pensioni superiori a 10 volte la minima.

**Il comma 138** stabilisce nuovi limiti in materia di pensione anticipata.

**Il comma 177** stabilisce per i nati dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con già un figlio di età inferiore a 10 anni con Isee non superiore a 40.000,00 euro annui, la corresponsione di un buono di 2.100,00 euro.

**Il comma 179** statuisce in materia di tutela della maternità e della paternità. Al trattamento economico a favore dei genitori che fruiscono alternativamente del congedo di maternità e di paternità, già previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2023, viene aggiunto un mese di congedo con un indennizzo maggiorato. Il secondo mese è indennizzato all'80%. Dal 2025 l'indennizzo scenderà al 60% restando fermo all'80% quello per il primo mese di congedo fruito entro i sei anni dell'età del bimbo.

**I commi da 180 a 182** prevedono per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione del rapporto di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile. Per i 2024 l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese di compimento del decimo anno del figlio più piccolo.

**Con i commi 191** e seguenti sono previste norme a favore delle donne vittime di violenza.

Sono, poi, previste disposizioni, nei commi da **252 a 246** per supportare la sanità pubblica.



Roma, 3 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 36**

**Oggetto: Disposizioni legislative di fine anno 2023 – Decreto Milleproroghe – Decreto Superbonus – Tabelle ACI 2024 –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 2 – 2024

#### Oggetto: Disposizioni legislative di fine anno 2023 – Decreto Milleproroghe – Decreto Superbonus – Tabelle ACI 2024 –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 30 dicembre è stato pubblicato il D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi – **Decreto Milleproroghe**.

Il Decreto non prevede particolari norme che interessano lo sport ad eccezione dell'art. 14 che stabilisce la proroga al 30 giugno 2024 del mandato del Presidente e degli altri Organi Collegiali dell'Istituto del credito Sportivo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, è stato pubblicato il D. L. n. 212 del 29 dicembre 2023, recante misure urgenti relative al **Superbonus**. Si riportano alcune delle norme che possono interessare le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Al fine di non creare ulteriori problemi ai contribuenti nel passaggio dal 110% al 70% del superbonus per il 2024, è garantita una riapertura dei termini per coloro che hanno cantieri già avviati con il superbonus.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini delle norme sul Superbonus, è riconosciuto un credito d'imposta ai soggetti che abbiano scelto l'opzione della cessione o dello sconto in fattura in tutti i casi in cui i lavori siano stati eseguiti ed asseverati entro il 31 dicembre 2023.

Per i lavori ancora da eseguire dal 1° gennaio 2024 la detrazione passa al 70% e i soggetti che hanno avviato i cantieri nel 2023 sfruttando la detrazione al 90%, per i lavori ancora da eseguire nel 2024 potranno utilizzare la percentuale del 70%

Ai soggetti con reddito fino a 15.000,00 euro – ISEE - è corrisposto un contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 per i lavori che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.

Le detrazioni spettanti per gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Per quanto riguarda il bonus barriere architettoniche, onde evitare l'uso improprio del bonus, sono chiariti gli interventi che hanno accesso all'agevolazione. Infatti, l'agevolazione stessa sarà limitata ai lavori relativi a scale, rampe e ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, per i quali continua ad essere previsto lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, salvaguardando la tutela delle persone con disabilità. Sarà, comunque, necessaria un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti da effettuare con il cosiddetto "bonifico parlante".

Per i soggetti che utilizzano il *sismabonus* al 110%, avviando nuovi cantieri nel 2024, è introdotto l'obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un contratto assicurativo a copertura di eventuali danni prodotti agli immobili ristrutturati a causa di calamità naturali, eventi catastrofici, ecc.

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta in caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, è stata pubblicata la Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate recante le **tabelle nazionali elaborate dall'ACI** dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, che assumono particolare rilevanza anche ai fini dei rimborsi spese delle indennità chilometriche oltre che del calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2024.



Roma, 4 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 37**

**Oggetto: Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 3 – 2024

#### **Oggetto: Riforma fiscale – Pubblicazione in G.U. dei primi Decreti Legislativi di attuazione – Fiscalità internazionale – Primo modulo di riforma dell'IRPEF -**

In attuazione della Legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, sono stati finora approvati dal Consiglio dei Ministri otto Decreti Legislativi di cui cinque sono entrati in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I Decreti riguardano:

- Fiscalità internazionale – D. Lgs. 27 dicembre 2023, n.209 – G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023 -
- Primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte dirette-D. Lgs. 30 dicembre 2023, n.216 – G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 –
- Statuto del contribuente – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 –
- Contenzioso tributario – D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 -
- Adempimento collaborativo - D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 – G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 -
- Accertamento (*approvato dal CdM in via preliminare il 3 novembre 2023*);
- Semplificazione degli adempimenti tributari (*approvato definitivamente dal CdM il 19 dicembre 2023*);
- Riordino del settore dei giochi (*approvato dal CdM in via preliminare il 19 dicembre 2023*);

I Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono entrati in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Si riportano le disposizioni dei primi due Decreti Legislativi – Fiscalità e Primo modulo di riforma dell'IRPEF. Gli altri tre, pubblicati nella G.U. del 3 gennaio 2024, saranno oggetto di una successiva Circolare.

#### **D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023**, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale –

Si riportano alcune delle norme più importanti recate dal Decreto che prevede la revisione delle norme sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi, ed è finalizzato all'allineamento del nostro ordinamento con la prassi internazionale e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni. E' prevista una norma di vantaggio per i lavoratori rimpatriati e per le imprese o attività produttive che tornano ad investire in Italia.

In particolare, con l'art. 1, viene stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno nel territorio italiano la residenza o il domicilio, inteso quest'ultimo, con un criterio di natura sostanziale, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Con il successivo art. 2 è precisato che si considerano residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio italiano

Con l'art. 5 è stabilito che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, entro il limite annuo di 600 mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare in presenza di determinate condizioni legate alla permanenza nel territorio italiano del lavoratore.

L'art. 6 prevede che i redditi derivanti da attività economiche svolte in un Paese non appartenente alla U.E., che si trasferiscono nel territorio italiano, non concorrono a formare il reddito ai fini IRES e IRAP per il 50% del loro ammontare dal momento del trasferimento e per i 5 anni successivi. Si decade dal beneficio se nei 5 o, in caso di grandi imprese, nei 10 anni successivi le attività si trasferiscono, seppure parzialmente, fuori dal territorio italiano.

**D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023**, recante attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

**L'art. 1 - Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF –** prevede, con il **comma 1**, limitatamente all'anno 2024, l'unificazione del primo e del secondo scaglione dell'imposta con l'aliquota del 23%.

Pertanto, gli scaglioni di reddito per il 2024 saranno i seguenti:

- a) fino al 28.000,00 euro, 23%;
- b) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00, 35%;
- c) oltre 50.000,00 euro, 43%

*Ad esempio, un contribuente titolare di reddito complessivo annuo lordo di 30.000,00 euro, con la precedente tassazione subiva una tassazione di euro 7.400,00 mentre, con la nuova, l'imposta scende ad euro 7.140,00 con un risparmio di 260,00 euro.*

*Con un reddito annuo lordo di 60.000,00 euro la nuova tassazione ammonta a euro 18.440,00 contro i precedenti 18.700,00 con il medesimo risparmio di 260,00 euro.*

Con il **comma 2** dell'art. 1 è stabilito, per il 2024, che la detrazione di euro 1.850,00 prevista per i lavoratori dipendenti, è innalzata ad euro 1.955,00, allineando così la *tax area* dei lavoratori dipendenti a quella già in essere per i pensionati.

Il **successivo comma 3** prevede che per il 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo previsto per i redditi di lavoro dipendente o assimilati minori o uguali a 28.000,00 euro, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di paga.

Il **comma 4** stabilisce che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

**L'art. 2 – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali –** stabilisce, al **comma 1**, che ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo lordo **superiore a 50.000,00 euro**, l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda, spettante per il 2024, è diminuito di 260,00 euro in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie. La riduzione della detrazione opera, inoltre, sulle erogazioni liberali a favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Sono escluse dalla franchigia in argomento le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie religiose o laiche e quelle a favore degli enti del Terzo Settore.

Il successivo **comma 2** conferma che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

**L'art. 3 – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF alla nuova disciplina dell'IRPEF –** prevede l'adeguamento degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni nazionali. Per il 2024 gli enti territoriali possono deliberare di recepire i nuovi scaglioni nazionali entro il 15 aprile 2024; in carenza della delibera, per il 2024 l'addizionale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; in tal caso si applica la prima, la terza e la quarta aliquota vigente nell'anno 2023, con eliminazione della seconda aliquota.

**L'art. 4 -Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni -**, al **comma 1**, stabilisce che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è applicabile una super deduzione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni con esclusione, quindi, delle attività avviate nel corso del 2023.

Il **comma 2** prevede che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Il successivo **comma 3** stabilisce che la super deduzione si applica al costo riferibile all'incremento occupazionale pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico.

Il **comma 4** prevede che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Il **comma 5** prevede che al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie svantaggiate, il relativo costo, ai fini del calcolo della super deduzione, è maggiorato di una ulteriore percentuale che sarà stabilita – **comma 6** – con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**L'art. 5** stabilisce l'abrogazione della normativa relativa all'Aiuto alla Crescita Economica – ACE .



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 38**

**Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 4 – 2024

#### **Oggetto: Riforma fiscale - Pubblicazione in G.U. dei Decreti Legislativi concernenti: Statuto del Contribuente – Contenzioso Tributario – Adempimento Collaborativo –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 sono stati pubblicati i seguenti altri tre Decreti Legislativi attuativi della riforma fiscale:

- D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 - Modifiche allo Statuto del Contribuente;
- D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Contenzioso Tributario –
- D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo

Come già accennato nella precedente Circolare LND n. 37 del 4 gennaio 2024, gli ultimi tre Decreti - Accertamento -Semplificazione degli adempimenti tributari e Riordino del settore dei giochi - saranno oggetto di Circolare non appena verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

**D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 – Modifiche allo Statuto del Contribuente –** entrata in vigore dal 18 gennaio 2024 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione) –

Il Decreto reca modifiche allo Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000 e rappresenta un fondamentale riferimento per quanto riguarda i principi della normativa tributaria.

Nell'art. 1 del Decreto sono sostanzialmente riportate tutte le modifiche allo Statuto che, di fatto, aumentano le garanzie dei contribuenti.

In primo luogo assume rilevanza l'introduzione della garanzia del contraddittorio. Gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; ne consegue l'annullabilità dell'atto impositivo che non tenga conto delle osservazioni del contribuente il quale, previa comunicazione da parte dell'Ufficio dello schema di atto impositivo, ha 60 giorni di tempo per proporle.

L'Ufficio deve motivare le ragioni di non accoglimento, seppure parziale, delle osservazioni della controparte, pena l'annullamento dell'atto.

Rilevante è la disposizione per la quale, "limitatamente ai tributi unionali, non sono dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti".

Con riguardo alla disciplina dell'efficacia nel tempo delle norme tributarie, è confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

Nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente", le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Una delle novità più importanti è quella della introduzione dell'autotutela obbligatoria da parte dell'Amministrazione finanziaria in una serie di casi in cui gli atti impositivi siano manifestamente illegittimi anche di fronte a provvedimenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini. Tra questi l'errore di persona, di calcolo, di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria, sul presupposto del tributo, la mancata considerazione di pagamenti già eseguiti e la mancanza di documentazione, se successivamente sanata con la presentazione della stessa entro i termini di legge.

L'obbligo dell'autotutela non sussiste in caso di sentenza favorevole all'Amministrazione e decorso un anno dalla definitività dell'atto.

E' evidenziata la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi e sanzionatori. Gli atti dell'Amministrazione impugnabili dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria sono annullabili per

violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. L'annullabilità va eccepita nel ricorso introduttivo con la conseguenza che non potrà più essere richiamata dopo il processo di primo grado né il Giudice, senza una specifica eccezione del contribuente, può rilevare l'annullabilità dell'atto anche se palese.

La nullità è prevista nelle ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, di atti adottati in violazione o elusione del giudicato e di atti affetti da vizi di nullità qualificati espressamente come tali da norme emanate dopo il Decreto.

La nullità può essere sempre eccepita dal contribuente ed è comunque rilevabile d'ufficio in ogni ordine e grado di giudizio.

Tra i vizi di notificazione che determinano l'inefficacia dell'atto, va segnalata la notificazione degli atti impositivi o della riscossione se effettuata nei confronti di soggetti inesistenti totalmente o privi di collegamenti con il destinatario dell'atto.

E' stato introdotto il principio del divieto del *bis in idem*. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertatrice relativamente a ciascun tributo una sola volta nel periodo d'imposta.

L'Amministrazione ha il potere di condurre nei confronti del contribuente indagini e accedere a banche dati, ma le viene fatto espresso divieto di divulgazione dei dati acquisiti.

L'Amministrazione finanziaria offre su richiesta una consulenza giuridica alle Associazioni Sindacali e di Categoria, agli Ordini Professionali, agli Enti Pubblici e Privati, alle Regioni ed Enti Locali.

E' innovata anche la disciplina sull'interpello. La presentazione dell'istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo destinato a finanziare la formazione del personale dell'Agenzia delle Entrate, la cui misura sarà individuata con apposito Decreto del MEF. L'Agenzia dovrà rispondere entro 90 giorni, con esclusione nel conteggio del periodo del mese di agosto.

E' esteso l'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili. Decorso il decennio è preclusa all'Amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, delle scritture contabili.

E' istituito il Garante Nazionale del Contribuente con ampliamento delle funzioni rispetto all'attuale Garante del Contribuente.

#### **D. Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2023 – Riforma del Contenzioso Tributario – in vigore dal 4 gennaio 2024 –**

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario soprattutto per quanto concerne l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria con la semplificazione della normativa processuale, anche ricorrendo alla completa digitalizzazione del processo tributario con l'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali e dei verbali.

Si riportano sinteticamente alcune delle novità che più possono interessare.

Una novità rilevante è quella che prevede che le spese di giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Inoltre, nella liquidazione delle spese si deve tenere conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

E' ribadito il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo.

E' consentito notificare al testimone in via telematica il modello di deposizione e, se questi è in possesso di firma digitale, si depositerà tutto telematicamente.

Le comunicazioni cartacee dovranno essere effettuate con raccomandata AR e tutte le comunicazioni vanno effettuate con posta elettronica certificata: nel caso ci siano più difensori sarà sufficiente inviare la pec ad uno solo che sarà tenuto ad informare gli altri. La violazione delle regole telematiche non costituisce causa di invalidità del deposito.

Gli atti, una volta depositati, non vanno più prodotti nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori.

E' stata disciplinata la possibilità dell'udienza a distanza. La discussione *da remoto* deve essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza che va notificata alle parti entro 10 giorni liberi prima della data fissata, e va depositata in Segreteria la quale comunica almeno tre giorni prima dell'udienza l'ora e le modalità di collegamento.

E' stabilito il divieto di produrre nuovi documenti in appello salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per cause non imputabili alla parte.

Sarà possibile l'accordo conciliativo anche nei giudizi in Cassazione. In tal caso è prevista la riduzione delle sanzioni. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di primo grado; nella misura del 50% del minimo in caso di perfezionamento nel corso del giudizio di secondo grado; nella misura del 60% del minimo in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

E' previsto che, al termine dell'udienza, il Giudice debba dare immediata lettura della sentenza o, in caso di riserva, entro sette giorni.

Viene introdotta la facoltà per il Collegio o il Giudice Monocratico, in sede cautelare, di definire in Camera di Consiglio il giudizio emettendo una sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

#### **D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 – Adempimento Collaborativo – in vigore dal 18 gennaio 2024**

Il regime di Adempimento Collaborativo o *cooperative compliance* è stato istituito con il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 – “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti” – ed è finalizzato ad instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente con un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito con l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente stesso, inclusa l'anticipazione del controllo, onde valutare le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Possono aderire al regime di Adempimento Collaborativo tutti i contribuenti che conseguono un volume d'affari/ricavi per il 2024 non inferiore a 750 milioni di euro, a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro e a decorrere dal 2028 con volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro annui, che siano in possesso di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale inteso quale rischio di operare in violazione di norme fiscali o in contrasto con le finalità dell'ordinamento tributario.

E' aperto l'ingresso al regime anche a società non aventi i requisiti di ammissibilità ma appartenenti al medesimo consolidato nazionale nel caso in cui almeno una società del gruppo possieda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato i sistemi integrati di cui sopra.

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tcf – Tax Control framework*) deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente, in possesso di una specifica professionalità, iscritto all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione sono disciplinati da un Regolamento emanato dal MEF di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli Ordini Professionali mentre l'Agenzia delle Entrate indicherà, con proprio provvedimento, le linee-guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanerà un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo. Il Decreto dovrà essere emanato entro 90 dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 221.

L'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un interpello promosso dal contribuente aderente al regime, deve invitare il contribuente ad un contraddittorio per illustrare la propria posizione.

Di rilievo è la nuova disposizione che stabilisce che i contribuenti che seppure non in possesso dei requisiti dimensionali per accedere al regime di Adempimento Collaborativo decidano, comunque, di

adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione o controllo del rischio fiscale dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione per l'adozione del sistema di rilevazione del rischio fiscale comporta la riduzione delle sanzioni amministrative ad un terzo per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso l'interpello, a pagamento, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze. Anche per i soggetti di minore dimensione occorre la certificazione da parte dei professionisti di cui sopra.

Conseguenza premiale dell'adempimento collaborativo è il taglio delle sanzioni amministrative. Il contribuente che trasmette il rischio fiscale in modo tempestivo ed esauriente tramite l'apposito interpello non subirà sanzioni nel caso in cui il suo comportamento è esattamente corrispondente a quello comunicato all'Agenzia delle Entrate. Prima del D. Lgs. n. 221 il taglio era del 50%.

Anche il reato di dichiarazione infedele non è punibile per i soggetti che si avvalgono del regime di Adempimento Collaborativo, sempre che la violazione di norme sia comunicata tempestivamente all'Agenzia delle Entrate. Necessita presentare l'istanza di interpello o, per i soggetti che aderiscono al regime possedendone i requisiti, la specifica comunicazione "di rischio" prevista dal comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 128 del 2015, contenente elementi come l'indicazione della norma dubbia e la soluzione che propone il contribuente.

L'esclusione delle sanzioni è tuttavia prevista soltanto quando le violazioni fiscali non siano caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Per i soggetti che utilizzano il regime dell'Adempimento Collaborativo sono ridotti di due anni i termini di decadenza dell'azione di accertamento previsti per le imposte sui redditi e l'IVA. I termini stessi sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria ex art. 36 D. Lgs. 9 luglio 1997, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicate annualmente con Decreto del MEF.

Non trova applicazione la riduzione dei termini quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie fraudolente.

La Guardia di Finanza coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle Entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime dell'Adempimento Collaborativo.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*



## **CIRCOLARE N° 39**

**Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 5 – 2024

**Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –**

L’art. 1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto, al ricorrere di determinate condizioni specificamente indicate dalla norma, un regime agevolativo in favore di taluni enti non commerciali consistente nella esclusione dalla base imponibile IRES, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, del 50% degli utili percepiti.

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata della disposizione agevolativa.

Per usufruire della detassazione degli utili gli enti non commerciali devono svolgere le attività di interesse generale nell’ambito dei settori indicati nel comma 45, tra i quali figura **l’attività sportiva**.

I soggetti beneficiari devono destinare l’IRES non dovuta in applicazione del comma 44, al finanziamento delle attività di interesse generale – *nel caso delle ASD, trattasi dell’attività sportiva* - accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente non commerciale.

Sotto il profilo soggettivo, afferma l’Agenzia delle Entrate, la detassazione riguarda la generalità degli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale negli specifici settori indicati in via normativa, tra i quali, giova ripeterlo, è espressamente previsto il settore dell’attività sportiva.

Il requisito deve essere verificato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, secondo cui *“l’oggetto esclusivo o principale dell’ente richiedente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”*.

La riconducibilità in una delle categorie previste dalla norma agevolativa, afferma l’Agenzia, deve essere operata sia da un punto di vista formale (con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto) sia da un punto di vista sostanziale (con riferimento all’attività svolta in concreto dalla stessa).

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’agevolazione si applica agli enti non commerciali che esercitano direttamente ed effettivamente le attività di interesse generale nei settori indicati (*attività sportiva*).

L’ente non commerciale deve destinare il risparmio d’imposta conseguito (pari al 50% dell’IRES dovuta sugli utili) *“al finanziamento”* delle *“attività di interesse generale”* nei settori indicati (*attività sportiva*) e accantonare l’importo che al termine del periodo d’imposta risulti non ancora *“erogato”*, in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Pertanto, l’ente non commerciale – **nel caso di specie l’Associazione Sportiva Dilettantistica** - deve utilizzare, ai fini di una corretta fruizione dell’agevolazione, il risparmio d’imposta per il finanziamento dell’attività sportiva esercitata direttamente. La destinazione deve risultare da apposita decisione dell’Organo amministrativo competente (delibera, verbale di riunione, ecc.), con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva.

Occorre, inoltre, precisa l’Agenzia delle Entrate, che l’accantonamento a riserva, per l’eventuale importo residuo non utilizzato a fine anno, e l’utilizzo dello stesso risultino puntualmente documentati e

rilevati nella contabilità dell'ente, con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva, in coerenza con quanto deliberato dall'Organo amministrativo.

Relativamente al termine entro cui deve essere utilizzato il risparmio d'imposta accantonato a riserva, in assenza di disposizioni contrarie nel testo del comma n. 46, si ritiene che l'utilizzo della stessa non sia soggetto a termini particolari, potendo dunque avvenire nel corso della vita dell'ente.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 40**

**Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 6 – 2024

#### **Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dello Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle amministrazioni pubbliche.

Il Decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuito di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplice e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 – in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'Ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.



Roma, 11 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 41**

**Oggetto: Mancato rispetto degli accordi transattivi – competenza della Commissione Disciplinare della FIFA**

Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., in data 7 dicembre 2023 è stata pubblicata la Circolare n. 1867, inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



Roma, 15 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 42**

**Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 - Semplificazione degli adempimenti tributari –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 7 – 2024

#### Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 - Semplificazione degli adempimenti tributari –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 1 del'8 gennaio 2024, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari".

Si riportano, di seguito, le novità più importanti.

L'art. 1 – *Semplificazioni della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati* – prevede che, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di pensione le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate, alle quali i contribuenti possono accedere direttamente in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica.

L'art. 2 – *Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA* - prevede che, a decorrere dal 2024, la dichiarazione dei redditi semplificata delle persone fisiche può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione. I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno adempiere gli obblighi di dichiarazione fruendo dei soggetti che prestano assistenza fiscale, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il versamento deve essere effettuato tempestivamente.

Con l'art. 3 viene **eliminato l'obbligo del rilascio** della certificazione unica da parte dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario o che sfruttano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

L'art. 4 prevede una particolare procedura per risolvere il problema a seguito della revoca, da parte del contribuente, dell'incarico ad un professionista di depositario delle scritture contabili senza avvisare l'Agenzia delle Entrate o diventa irreperibile o moroso. Il depositario potrà avvisare, via pec o raccomandata, il contribuente che intende cessare dall'incarico e poi, entro 60 giorni, invierà tale comunicazione all'Agenzia.

E' prevista – art. 5 – la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'art. 7 prevede che per il 2024 i programmi informatici per la compilazione e l'invio degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro aprile, mentre dal 2025 saranno disponibili entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Con l'art. 8 – *Scadenza dei versamenti relativi alle imposte* – è previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

L'art. 9 statuisce in ordine *all'ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo*. Con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA - dal 2024 - i versamenti sono accorpati fino a 100,00 euro. Al di sotto di tale cifra i versamenti in caso di liquidazione mensile o trimestrale possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Dal 1° gennaio 2024, se l'ammontare delle ritenute di lavoro autonomo non supera l'importo di 10,000 euro, è possibile accorpate il versamento a quello del mese successivo – al massimo entro il 16 dicembre dello stesso anno - mentre il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre va effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo.

L'art. 10 stabilisce che nei mesi di agosto e dicembre, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità, è sospeso da parte dell'Agenzia delle Entrate l'invio delle comunicazioni relative a controlli automatizzati, ai controlli formali e alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettate a tassazione separata e delle lettere di compliance. Restano gli altri adempimenti e i versamenti in scadenza in agosto fatta eccezione per il periodo di sospensione dal 1° al 20 agosto.

**Con l'art. 11 si è proceduto alla Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.**

A far tempo dal **2 maggio 2024**, è anticipata dal 30 novembre al **30 settembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP.

Per i soggetti all'imposta sul reddito società – IRES – il termine stesso è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta **all'ultimo giorno del nono mese**. Pertanto, i soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 dovranno presentare le dichiarazioni IRES e IRAP relative allo stesso periodo entro il 30 settembre 2024 anziché entro il 30 novembre.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP **relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. Trattasi di una norma di salvaguardia per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per le quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi IRES/IRAP scade dopo il 2 maggio 2024. Ad esempio, nel caso di ASD/SSD con Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 maggio 2024 – undicesimo mese dalla chiusura del Bilancio - resta ferma, limitatamente al medesimo periodo d'imposta, tale data.**

Sempre con l'art. 11, è stato previsto che le persone fisiche presentano la dichiarazione all'ufficio postale tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Infine, i **sostituti d'imposta** dovranno produrre in via telematica la dichiarazione relativa all'anno precedente **tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno**.

L'art. 12 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

L'art. 13 – *Esclusione dalla decadenza del beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione* - stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici – tax credit – nelle dichiarazioni annuali, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Con l'art. 14 è *innalzata la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP.*

L'art. 16 prevede *semplificazioni della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta*, con la riduzione dei dati chiesti ai contribuenti. In via sperimentale, i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque, potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute operate e gli eventuali importi a credito utilizzando i servizi telematici di presentazione del Mod. F 24. Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto autorizza l'Agenzia all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN intrattenuto presso una banca, Poste Italiane ecc. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

Con l'art. 17 è previsto che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente può disporre in via preventiva l'addebito di somme per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia.

Il successivo art. 18 *prevede che si possono pagare le imposte, contributi e altre somme utilizzando la piattaforma istituzionale PagoPa.*

Per effetto dell'art. 19 – *Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA* - l'Agenzia delle Entrate rende disponibile, a decorrere dal 2024, telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la **dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione compresi i titolari di partita IVA e, quindi, compresi i redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

L'art. 21 prevede un modello unico con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.

L'art. 22 prevede il rafforzamento dei servizi digitali quali la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia, lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento, calcolo e versamenti degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia.

Lo stesso rafforzamento è previsto dall'art. 23 per quanto concerne i contenuti del cassetto fiscale in cui saranno inseriti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i ruoli della riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia.

Infine, con l'art. 25, al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, gli adempimenti relativi saranno effettuati con modalità telematiche dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.

**Per effetto dell'art. 27, il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè dal 13 gennaio 2024.**



Roma, 15 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 43**

**Oggetto: Anno 2024 – principali scadenze fiscali**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 8 – 2024**

**Oggetto: Anno 2024 - Principali scadenze fiscali**

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Le scadenze di seguito riportate potranno subire, a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

Si fa rilevare che in materia di **rateizzazione dei versamenti relativi alle imposte, l'art. 8 del D. Lgs. n. , dell'8 gennaio 2024**, ha previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrative dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

**Scadenze mensili**

**Giorno 15**

**- Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.**

**– IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono accorpati fino a 100,00 euro. Al di sotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

## **Giorno 16**

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati nel mese precedente –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 –

- **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto).

## **Ulteriori scadenze nei singoli mesi**

### **Febbraio**

**1°** – **IVA** – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023

**16** – **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2023 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-**Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza maggiorazione di interessi)** –

**28** - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2023

### **Marzo**

**16 sabato -18 lunedì**–Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica – CU – relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare ai percipienti entro lo stesso termine del 16-18 marzo

**-Versamento del saldo IVA anno 2023 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-**

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90- Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2021

## **Aprile**

**1 lunedì festivo - 2 martedì – Termine dal quale è possibile inviare i modelli di dichiarazione redditi e Irap all'Agenzia delle Entrate ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d'imposta – Mod. 770 relativo all'anno precedente;**

**30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023;**

**30 – L'Agenzia mette a disposizione, telematicamente, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e di pensione compresi i titolari di partita IVA;**

**- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincidente con l'anno solare 2023 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)**

## **Maggio**

**2 – A far tempo dal 2 maggio 2024 è anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap. Si rileva che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, **con effetto dal 2 maggio 2024**, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del **nono** mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.**

**- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);**

**16 – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;**

- Versamento IVA relativa al primo trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazione di interessi -
- 31 – Termine ultimo per il versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2023-24 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio) -**
- Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 –
- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)

## **Giugno**

**16 domenica -17 lunedì** - IMU – Versamento 1<sup>a</sup> rata

**30 domenica - 1 luglio** - Soggetti con Bilancio chiuso al **31 dicembre 2023 – Versamento saldo IRES, IRAP relative all'anno 2023 e 1<sup>a</sup> rata di acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP;**

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2024 per l'anno 2023, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2024 –

- **Termine entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023 all'Ufficio postale. L'invio in via telematica è possibile, invece, fino al 30 settembre.**

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2023 (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

## **Luglio**

**30** - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1<sup>a</sup> rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno

## **Agosto**

**1° agosto – 31 agosto**

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di

controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

**20** – Versamento di imposte IVA (2° trimestre), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2024, senza maggiorazione-

## **Settembre**

**4 - IVA** – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2024 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -*

**30** – Termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relativi all’anno precedente da parte delle persone fisiche - Scade anche il nono mese previsto per la presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

## **Ottobre**

**31**- Termine ultimo per la presentazione in via telematica del **Modello 770**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2023 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** *(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70) -*

## **Novembre**

**-16 sabato -18 lunedì - IVA** – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2024 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell’anno 2024 da parte dei soggetti “minori” che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%;

**-Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la**

**liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -**

**-Versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto 2024 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 (entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) –**

**30 sabato - 2 dicembre lunedì - IVA –** Trasmissione in via telematica all'Agenda delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

## **Dicembre**

**16 - IMU – Versamento saldo**

**27 – IVA – Versamento acconto 2024**

**30 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2023 e 1<sup>a</sup> rata acconto 2024 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-**

**31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenda delle Entrate competente e alla SIAE –**

**-Predisposizione da parte delle stesse SSD/ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –**

## **Febbraio 2025**

**28 – IVA - Comunicazione all'Agenda delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale).**

**\*\*\*\*\***

**Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.**